

PROC. A 419 NEI CONFRONTI DI SISAL S.P.A.

NUOVA VERSIONE DEL FORMULARIO
PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

ALLEGATO 1

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI OFFERTI DA SISAL
S.P.A. , AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90 , CHE
SOSTITUISCE IL FORMULARIO DEPOSITATO IN DATA 8 SETTEMBRE 2010 .

ROMA, 10 FEBBRAIO 2011

FORMULARIO

PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Autorità"), con provvedimento del 27 luglio 2009, ha deliberato l'avvio, nei confronti di Sisal S.p.A. (di seguito "Sisal"), di una procedura istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, per verificare l'esistenza di eventuali violazioni da parte di quest'ultima dell'art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009). Inoltre, con la deliberazione del 2 dicembre 2009, l'Autorità ha disposto di ampliare l'oggetto dell'istruttoria del procedimento di merito ex art. 14 della legge 287/90. Da ultimo, i termini di conclusione del procedimento sono stati prorogati con delibera del 24 novembre 2010.

In relazione alle censure rivolte a Sisal all'atto dell'avvio del procedimento, nonché a quelle ipotizzate in sede di ampliamento dell'istruttoria, si produce, qui di seguito, il formulario per la presentazione di impegni, ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90.

Numero del Procedimento


Proc. A/419 Giochi 24/Sisal.

Parti del procedimento

Sisal s.p.a. (di seguito "Sisal").

Fattispecie contestata

Con il provvedimento di avvio del 27 luglio 2009 e la successiva delibera di ampliamento di istruttoria del 2 dicembre 2009, l'Autorità ha ipotizzato che Sisal possa violare l'art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), abusando della posizione dominante detenuta nel "mercato



dell'accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale" ("GNTN"), in qualità di concessionaria unica della gestione degli stessi. Sisal, in particolare:

- i) avrebbe impedito l'accesso alla rete telematica ai propri concorrenti.
- ii) limiterebbe l'autonomia commerciale dei punti vendita a distanza, anche in ragione di talune previsioni contenute nel Kit Marketing, nelle specifiche di Integrazione del punto vendita a distanza e nel contratto Sisal/punto vendita a distanza.

Mercati interessati

Quanto all'infrazione imputata alle Parti, rispetto all'individuazione del mercato rilevante ed all'accertamento della relativa posizione dominante, l'Autorità ritiene che i mercati rilevanti nel caso in esame sono:

- i) il mercato dell'accesso alla rete telematica dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Superenalotto e Superstar).

Tale mercato avrebbe un'estensione geografica nazionale in virtù del fatto che la gestione della rete telematica è affidata sulla base di una concessione valida per il territorio nazionale.

- ii) il mercato a valle della raccolta *on line* di giochi e scommesse.

Anche tale mercato sarebbe di dimensione nazionale, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell'offerta e, più specificamente, in virtù della validità territoriale dei titoli concessori e della possibilità, per la domanda, di ricorrere su tutto il territorio nazionale a modalità telematiche (Internet, telefono e/o televisione) per l'effettuazione delle giocate.

Descrizione degli impegni proposti

Gli impegni qui delineati non implicano alcun riconoscimento in ordine alla fondatezza dell'ipotesi istruttoria prefigurata dall'Autorità ed alla conseguente sussistenza di una possibile violazione di norme in materia di concorrenza ad opera di Sisal.

Essi sono formulati nella prospettiva di elidere in radice i dubbi sollevati nel Provvedimento di Avvio e nella successiva estensione quanto a possibili violazioni



dell'art. 102 del Trattato CE così da consentire all'Autorità di chiudere il procedimento nei confronti di Sisal, ai sensi dell'art. 14ter della legge 287/90.

Ad avviso della scrivente, tali impegni – sia in ragione della specifica portata di ciascuno di essi che del loro effetto cumulativo - garantiranno che l'attività di raccolta on-line dei GNTN avvenga in un ambiente dinamico e concorrenziale attraverso modalità oggettive, trasparenti e non discriminatorie a beneficio dei consumatori.

Detti impegni sono articolati come segue:

1. presentazione di un impegno relativo al sito internet di Sisal "superenalotto.it";
2. presentazione di un impegno relativo all'utilizzo del trademark "superenalotto" su Google e su altri motori di ricerca;
3. presentazione di un impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di contribuire alle modalità di interazione il sistema del punto vendita a distanza ed il sistema piattaforma di gioco del concessionario;
4. presentazione di un impegno avente ad oggetto la messa a disposizione delle informazioni statistiche relative alle giocate di cui Sisal dispone;
5. presentazione di un impegno relativo alle previsioni grafiche del kit marketing e delle specifiche di integrazione dei punti vendita a distanza;
6. presentazione di un impegno relativo alle iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza;
7. presentazione di un impegno relativo alla garanzia fideiussoria richiesta ai punti vendita;
8. presentazione di un impegno funzionale ad estendere l'ambito di applicazione delle misure che precedono a servizi diversi da quelli oggetto della presente istruttoria.

Gli impegni sono rappresentati qui di seguito unitamente ad alcuni necessari richiami alla conferente regolamentazione di settore.

(1) Impegno relativo al sito internet di Sisal "superenalotto.it"

Sisal si impegna a modificare il proprio sito www.superenalotto.it, prevedendo un collegamento diretto dello stesso al sito istituzionale www.giochinumerici.info.

Si garantisce in tal modo una visibilità identica a tutti i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza, così che i clienti, accedendo a tale sito, possano giocare, in funzione



di una loro libera scelta, con i diversi soggetti autorizzati. Si evidenzia il carattere particolarmente proattivo di tale impegno, dal momento che la Convenzione prevede che tale sito sia della concessionaria unica Sisal e diverso da quello istituzionalmente dedicato all'informazione dei consumatori, che è appunto www.giochinumerici.info (cfr. gli artt. 16, comma 3 e 14, comma 6 della Convenzione).

Pertanto Sisal si impegna a:

- 1. effettuare un collegamento tra il sito www.superenalotto.it e il sito www.giochinumerici.info, in modo che qualsiasi giocatori che digiti l'indirizzo www.superenalotto.it, acceda direttamente al sito www.giochinumerici.info.*

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

Sisal ritiene che, in applicazione dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90, la rinuncia all'utilizzo esclusivo del sito www.superenalotto.it e la contestuale previsione del collegamento dello stesso al sito istituzionale www.giochinumerici.info possano determinare consistenti effetti pro concorrenziali. Tale impegno elide in radice la fattispecie controversa, poiché una volta che i soggetti autorizzati hanno iniziato, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge, a raccogliere i GNTN *on line*, essi sono in condizione di assoluta parità di trattamento con il concessionario unico. Tale impegno farebbe venire meno qualsiasi posizione di preminenza di Sisal o della propria controllata Match Point rispetto agli altri punti vendita a distanza che, secondo la costruzione accolta dall'Autorità, poteva costituire un abuso di posizione dominante.

Si osserva in particolare che la succitata previsione determina condizioni paritetiche anche rispetto alle attività che ciascun utente dovrà compiere per perfezionare la propria giocata. Questi, infatti, potrà liberamente stabilire verso quale sito indirizzarsi, tra quelli elencati sul sito www.giochinumerici.info, per effettuare la propria giocata.

(2) Impegno relativo all'utilizzo del trademark "superenalotto" sui motori di ricerca internet

Nel quadro dell'impegno in epigrafe Sisal - pur essendo il trademark "superenalotto" di proprio dominio esclusivo - consente l'utilizzo dello stesso sui motori di ricerca internet da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN.



Pertanto, digitando la parola "superenalotto" sulla schermata iniziale dei motori di ricerca internet compaiono i link dei diversi soggetti autorizzati alla raccolta del gioco a distanza.

Tale iniziativa ha un amplissimo rilievo pro concorrenziale poiché, come la stessa Autorità ha rilevato, sono proprio i motori di ricerca a costituire per gli utenti la via largamente maggioritaria per l'accesso ai contenuti di internet. (Proc. A/420).

Su queste basi Sisal, al fine di porre rimedio alle eventuali disparità tra il concessionario unico e i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN nella facile accessibilità da parte degli utenti ai siti di questi ultimi, si impegna a:

2. rinunciare nei rapporti con Google e con gli altri motori di ricerca all'uso esclusivo su internet del marchio 'Superenalotto' in modo da renderne disponibile l'utilizzo sui motori di ricerca da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta on-line dei GNTN.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'implementazione dell'impegno di cui trattasi, unitamente all'impegno precedente, consente a tutti i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN di operare in condizioni di assoluta parità con il concessionario unico nella raccolta dei giochi. Gli utenti, infatti, cliccando il nome del gioco sui motori di ricerca, potranno liberamente scegliere con quale operatore giocare. Anche tale impegno contribuisce a far venire meno qualsiasi preminenza di Sisal o della propria controllata Match Point rispetto agli altri punti vendita a distanza nel mercato a valle della raccolta dei giochi che, secondo la costruzione accolta dall'Autorità, poteva costituire un elemento della fattispecie di abuso di posizione dominante.

(3) Impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di contribuire alle modalità di interazione tra il sistema del punto di vendita a distanza ed il sistema piattaforma di gioco del concessionario

Le Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, relative alle modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal, che prevedono un numero limitato e predefinito di modalità di gioco [di cui al capitolo 5

delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, "Piattaforma di gioco a distanza"] sono poste in applicazione dell'art. 13 della Convenzione. Tale disposizione impone al concessionario di riconoscere ad AAMS, registrandoli a favore della stessa, tutti i diritti di proprietà industriale connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sviluppati nel corso della concessione (inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti dei software di gioco). Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione l'utilizzo di tali beni immateriali è subordinato ad autorizzazione da parte di AAMS. L'utilizzo di software senza autorizzazione di AAMS è subordinato ad ingenti sanzioni, fino alla decadenza della concessione in caso di nocimento di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 27, lett. k della Convenzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, il concessionario è tenuto incondizionatamente alla costante informazione, tramite il protocollo di comunicazione, delle modalità di colloquio tra la rete distributiva ed il sistema di elaborazione. Esso, inoltre, è tenuto, ai sensi della medesima disposizione, alla gestione ed all'utilizzo delle dotazioni tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco. Il mancato rispetto dei livelli di servizio imposti è anch'esso sanzionato ai sensi dell'art. 27 della Convenzione.

Le modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal sono necessariamente limitate e predefinite in forza di precisi vincoli normativi. Esse inoltre, devono essere preventivamente autorizzate da AAMS e registrate a favore di quest'ultima. Occorre poi garantire il corretto funzionamento della rete telematica nel rispetto dei livelli di servizio imposti al concessionario.

Su questa basi, Sisal si impegna:

- 3. esclusivamente a raccogliere, qualora ve ne fossero, eventuali valutazioni tecniche da parte degli operatori autorizzati (punti di vendita on-line), in merito alle modalità di interazione tra il sistema del punto di vendita a distanza ed il sistema piattaforma di gioco del concessionario. Previo autonomo esame delle sopra indicate proposte, Sisal potrà decidere di sottoporle ad AAMS, nell'ambito delle sue prerogative di concessionario, ove le ritenesse migliorative, motivandone le ragioni.*

Considerazioni circa l' idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Nella prospettiva delle preoccupazioni avanzate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, un impegno così modulato risulterebbe del tutto adeguato, posta la sua idoneità a incidere positivamente sull'offerta dei servizi, rendendo possibile - nei limiti consentiti

dalla normativa di settore - un contributo dei punti vendita a distanza rispetto alle modalità di interazione tecnica tra il sistema del punto di vendita a distanza ed il sistema di gioco del concessionario.

(4) Impegno relativo alla messa a disposizione delle informazioni relative alle giocate di cui Sisal dispone

Le Specifiche di Integrazione del punto di vendita non prevedono che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai punti vendita a distanza relativamente alla giocata effettuata dal giocatore vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti [cfr. paragrafo 4.3.3 "prenotaAddebito", e paragrafo 4.3.4 "chiudiAddebito" delle Specifiche di Integrazione].

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del Decreto l'anagrafica dei giocatori deve essere comunicata in forma criptata anche al concessionario e l'accesso in chiaro ai dati dei giocatori è consentito solo alla Commissione per le vincite, che è la sola in possesso delle chiavi per la decrittazione delle anagrafiche dei giocatori (cfr. artt. 5 e 7 del Decreto).

E', quindi, vietato a Sisal come agli altri punti vendita a distanza di avere informazioni circa l'identità dei propri clienti che sarebbero invece necessarie per proporre agli stessi offerte commerciali e servizi personalizzati rispondenti alle proprie peculiarità e abitudini di gioco.

L'unico elemento di cui Sisal dispone sono i dati statistici circa le combinazioni numeriche più di sovente utilizzate dai giocatori, già comunque accessibili sul sito internet www.giochiniumerici.info.

La sola ipotetica valenza di un tale dato, dal punto di vista delle dinamiche concorrenziali, potrebbe essere costituita dall'utilizzo del medesimo al fine di confezionare modalità di gioco che fossero invece precluse ai concorrenti.

Tuttavia, come noto, tutte le combinazioni di gioco sono rese disponibili da Sisal a tutti i soggetti interessati su base non discriminatoria, talché l'ipotetico vantaggio informativo di cui trattasi non si traduce in un vantaggio competitivo per la scrivente, a danno dei propri concorrenti, nell'attività di raccolta.

In ogni caso al fine di assicurare la piena neutralità concorrenziale del dato di cui trattasi, Sisal, che è incentivata a far crescere la raccolta complessiva dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nel suo complesso, si impegna:

4. *a fornire a tutti gli operatori autorizzati alla raccolta on line, oltre ai dati statistici sulle combinazioni di gioco elaborati per il sito internet istituzionale www.giochinumerici.info, su richiesta degli operatori, altre informazioni statistiche che siano disponibili e che, previo espletamento delle verifiche di legge in tema di privacy, saranno poi rese visibili a tutti gli operatori autorizzati.*

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Tale impegno, nel consentire ai punti vendita a distanza di disporre delle informazioni statistiche sulle giocate, permette a questi ultimi di organizzare la propria offerta commerciale garantendo effetti pro-concorrenziali a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

(5) Impegno relativo alle previsioni grafiche del kit marketing e delle specifiche di integrazione dei punti vendita

Le previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza che impongono l'adozione di talune soluzioni grafiche sono volte a tutelare la riconoscibilità del marchio istituzionale del Superenalotto, per garantire al consumatore di identificare prontamente e visivamente i soggetti autorizzati dallo Stato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e ciò ovviamente anche a vantaggio dei raccoglitori on line (cfr., in tal senso, l'art. 14, comma 5, lett. a) e b) della Convenzione).

Solo in tal senso devono essere considerate le indicazioni del kit di marketing, adottate a tutela del gioco lecito e sicuro, come da obbligo del concessionario ai sensi dell'art. 5 della Convenzione. Si ricorda, infatti, che il concessionario è obbligato a tenere indenne AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi o contestazione dei consumatori riferibile all'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sebbene distribuiti dai punti vendita a distanza. Esso, inoltre, può decadere dalla concessione laddove violi la normativa volta al contrasto del gioco anomalo, illecito e clandestino (artt. 10, 11 e 28 della Convenzione).

A fronte di tale disciplina, è tuttavia probabile che gli operatori autorizzati ed i realizzatori di software non abbiano ancora maturato la preparazione tecnica necessaria per comprendere le specificità appena delineate. Gli operatori autorizzati rischiano così di incorrere in errore nell'applicazione della disciplina appena evocata, le cui previsioni

sono riferite solo alle schede di giocata (ovviamente elemento essenziale del gioco medesimo) ed ai loghi del Superenalotto, senza invece incidere sulla piena autonomia commerciale e promozionale di cui pacificamente dispongono i detti operatori per la realizzazione delle proprie pagine web.

Ciò posto, Sisal, che ha già intrapreso iniziative sperimentali in tal senso, si impegna:

5. *ad attivare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria un help desk dedicato alle richieste degli operatori autorizzati per quanto attiene alla messa in opera delle previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione.*

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

La misura prospettata determina un sostanziale beneficio a favore degli operatori autorizzati che non dovranno affrontare gli oneri che tipicamente incombono sull'impresa in relazione alle attività sopra definite.

L'attività dell'help desk predisposto da Sisal sarà per definizione trasparente e, quindi, immediatamente verificabile da parte degli operatori stessi, garantendo in tal modo la piena legittimità concorrenziale dell'operato del concessionario.

(6) Impegno relativo alle iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza

Infine, per quel ch  concerne l'art. 4, lett. p) del Contratto tra concessionario e punto vendita a distanza che dispone che le iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza debbano essere previamente concordate con Sisal, si osserva che la circolare di AAMS del 4 novembre 2009 specifica che per i giochi esercitati in mono concessione (quali i giochi numerici a totalizzatore nazionale), il concessionario deve presentare e farsi autorizzare dai competenti uffici di AAMS un apposito piano per tutte le attivit  di comunicazione e di promozione concernenti i giochi oggetto della concessione.

La verifica sulle campagne commerciali   attribuita, dunque, a Sisal in qualit  di concessionario.

In ogni caso, al fine di elidere le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità, in questa sede Sisal si impegna a porre in essere ogni attività necessaria alla modifica della sopra menzionata disposizione in modo da evitare - grazie all'adozione di precise linee guida - la possibilità di un controllo *ex ante* sulle richiamate attività degli operatori e scongiurare eventuali limitazioni alle iniziative commerciali e pubblicitarie degli stessi. In conseguenza, Sisal si impegna:

6. *entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria a presentare ad AAMS formale proposta di modifica dell'art. 4, lett. p) del Contratto tra concessionario e punto vendita, affinché a fronte dell'odierna formulazione che dispone di:*

p) osservare ed attenersi alle indicazioni fornite dal Concessionario per la presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web, concordando con il Concessionario qualsiasi adattamento degli elementi grafici utilizzati sul proprio sito e qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, ivi comprese le iniziative promo-pubblicitarie;

si adotti la seguente previsione:

p) osservare le indicazioni contenute nelle linee guida preventivamente fornite dal Concessionario ed approvate da AAMS tanto per quanto attiene alla presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web che per quanto attiene alle iniziative di carattere commerciale.

Ancora con riferimento al tema delle iniziative di carattere commerciale o promozionale, Sisal si impegna altresì:

6.bis *ad astenersi nelle forme di comunicazione e pubblicità istituzionali dei GNTN, cui è tenuta per legge, da attività di promozione esclusiva dei siti di raccolta Sisal.*

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Tale impegno appare idoneo ad elidere le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla disponibilità da parte di Sisal di dati concorrenziali degli altri operatori, quali sono le strategie di carattere commerciale dei propri concorrenti, pur garantendo a Sisal di

adempiere al proprio ruolo di concessionaria nei confronti di AAMS, tenuta alla verifica della liceità e rispettabilità, anche nella presentazione, del gioco da parte dei licenziatari. Del pari, la misura in questione garantisce che dall'esercizio delle attività di comunicazione e pubblicità istituzionali dei GNTN - cui Sisal è tenuta per legge - non possa scaturire alcuna alterazione della par condicio tra concorrenti, seppur in forma indiretta.

(7) Impegno relativo alla garanzia fideiussoria richiesta ai punti vendita

Per taluni nuovi può costituire elemento di difficoltà la previsione della garanzia fideiussoria di 50.000 euro che deve essere prestata dai punti vendita a distanza autorizzati dal concessionario, ai sensi dell'art. 7 del contratto tra i medesimi stipulato. Tale contratto, come è noto, è approvato da AAMS e Sisal non può modificarlo autonomamente. Inoltre, la fideiussione garantisce il corretto pagamento delle vincite da parte dei punti vendita a distanza autorizzati (si ricorda che essi possono pagare importi fino a 5.200 euro direttamente al vincitore).

Sisal è comunque disponibile a sottoporre ad AAMS una proposta di modifica nel senso di rendere possibile prestare anche solo un deposito cauzionale in luogo dell'apposita garanzia. Sisal si impegna quindi:

7. *entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria a presentare ad AAMS formale proposta di modifica dell'art. 7 del Contratto tra concessionario e punto vendita, affinché in alternativa alla garanzia fideiussoria di 50.000 euro, che deve essere prestata dai punti vendita a distanza autorizzati al concessionario, possa anche prevedersi un deposito cauzionale di pari importo.*

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'impegno in questione, produce l'effetto di attenuare ulteriormente gli oneri di ingresso sul mercato dei nuovi entranti.

(8) Impegno funzionale ad estendere l'ambito di applicazione delle misure che precedono

Il presente impegno è impegno funzionale ad estendere la portata degli obblighi che Sisal intende assumere con il complesso delle misure sopra rappresentate anche ad attività di raccolta non contemplate dall'oggetto del procedimento e segnatamente all'attività di raccolta a distanza attraverso il canale mobile. In tal senso, nell'ottica di uno sviluppo continuo della raccolta a distanza dei giochi GNTN, Sisal sta realizzando la Piattaforma di Gioco destinata al canale mobile con l'obiettivo di introdurla sul mercato per la raccolta dei GNTN, entro il 2011. Del resto, lo sviluppo del canale mobile quale onere per il Concessionario è stato previsto nel Bando di Gara GNTN e sottoscritto nel capitolato di realizzazione con data di partenza entro il 31 dicembre 2011.

In relazione a tale progetto, la misura che segue si traduce nell'obbligo per la scrivente di estendere automaticamente l'applicazione di tutti gli impegni contemplati dal presente formulario anche all'attività di raccolta dei GNTN attraverso il canale mobile a distanza. Sisal pertanto si impegna a:

8. *garantire la piena applicazione degli impegni di cui al presente Formulario anche per le attività di raccolta a distanza dei GNTN attraverso il canale mobile.*

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Un tale ampliamento dell'ambito di applicazione degli impegni è suscettibile di determinare effetti pro concorrenziali particolarmente rilevanti. Esso infatti introduce un ampio sistema di garanzie a favore di tutti gli operatori attivi sul versante dell'offerta in una fase addirittura antecedente a quella del lancio commerciale dei servizi di raccolta dei GNTN su canale mobile.

Gli impegni di cui al presente formulario saranno implementati da Sisal entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria ai sensi art. 14 *ter* della legge 287/90.

Sisal, in conclusione, considera che le misure contenute nel presente formulario non solo siano idonee ad elidere qualsiasi possibile riserva dell'Autorità rispetto alle condotte anticoncorrenziali ad essa addebitate ai sensi dell'art. 102 del Trattato CE, ma anche, più in generale, a determinare effetti pro concorrenziali che per ampiezza ed intensità risulterebbero arduamente conseguibili per altra via.

Si auspica, quindi, che in considerazione di tali impegni, la stessa Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti di Sisal, così come previsto dall'art. 14 *ter* della legge 287/90.

Milano li 10 febbraio 2011

Sisal S.p.A.

Il Direttore Affari Legali e Societari

Avv.to Mario Corti

